



Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo"

Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e dell'Infanzia

Via Siracusa, zona 167 B - 73100 **LECCE**

Dirigente scolastico: 0832/314083 segreteria 0832/317902 -0832/ 396002 fax 0832/396002 -
leic882003@istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. LEIC882003 - Distretto Scolastico n° 36 - C.F. 93073750759

I.C. "STOMEO-G.ZIMBALO"-LECCE
Prot. 0003607 del 17/04/2018
01 (Uscita)

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

Legge n. 2316 art. 25 del 24/12/1934 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)

Legge n. 584 del 11/11/1975 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico)

Circolare n. 69 del 05/10/1976 (Precisazioni sull'applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975)

Direttiva del 14/12/1995 (Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione)

Circolare n. 4 del 28/03/2001 (Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo)

Legge n. 3 del 16/01/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art.51, comma 2 della legge 16 Gennaio 2003, n. 3 come modificato dall'art 7 della legge 21 Ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori"

Circolare 17 Dicembre 2004 - Ministero della Salute (indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori)

Accordo Stato - Regioni 16 Dicembre 2004

Decreto-Legge 12 Settembre 2013, n. 104

Art. 2. FINALITÀ

La normativa concernente il divieto di fumo persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori» e della prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

La strategia cui tende la normativa in materia trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. In tale ottica, il datore di lavoro deve mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rinvase da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

L'esposizione passiva continuativa a fumo nel luogo di lavoro costituisce fattore di rischio cancerogeno, derivandone l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di adottare misure generali di prevenzione primaria finalizzate alla riduzione e/o eliminazione del rischio.

Il presente Regolamento disciplina, pertanto, il divieto di fumo nei locali chiusi e anche nelle aree all'aperto di pertinenza di questo Istituto Comprensivo, al fine della tutela del diritto alla salute e alla salubrità degli ambienti di lavoro, anche come misura di prevenzione in attuazione dei disposti normativi in materia di tutela di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo è esteso in tutti i locali dell'Istituto, considerata la comprovata pericolosità del fumo

passivo, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08.

E' applicato per gli alunni il divieto assoluto di fumare durante le ore di attività didattica, con previsione anche di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse.

In tutti i locali dell'Istituto compresi il cortile e i luoghi di pertinenza dell'edificio scolastico in cui vige il divieto di fumo sono stati apposti i cartelli di divieto che riportano le seguenti indicazioni:

- divieto di fumo;
- indicazione della norma che impone il divieto;
- sanzioni applicabili;
- lavoratore/i incaricato/i di vigilare sull'osservanza del divieto.

Art. 4. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuno dei 6 plessi dell'Istituto Comprensivo, con i seguenti compiti:

- 1) esporre i cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi in cui vige il divieto;
- 2) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- 3) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- 4) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione;
- 5) accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione;
- 6) redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato;
- 7) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurarne la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

I soggetti designati al rispetto del divieto di fumo sono i preposti come da organigramma della sicurezza. Tali collaboratori richiameranno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Capo d'istituto di cui competenza è applicare le sanzioni.

Art. 5 . SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **Costituisce, inoltre, MANCANZA DISCIPLINARE GRAVE e come tale comporta provvedimenti disciplinari per gli alunni e avvio di procedimento disciplinare per i docenti e il personale A.T.A.**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 ad € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3 comma a) e analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i genitori → Mod. 4 ,

Sarà applicata la sanzione minima di € 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall'infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di € 55,00 se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici

postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo “Stomeo-Zimbalo”-Lecce Verbale N.....del);
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.


Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino l'art. 3 del presente regolamento saranno puniti con una sanzione disciplinare scritta.

Art. 6. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.



LE DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Biagina Vergari

Biagina Vergari

Approvato da Consiglio d'Istituto nella seduta del 23/04/2018.